



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

(Provincia di Bari)

**DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER
L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CUI
ALLA TAV. A12 DEL VIGENTE PRG
“AREA URBANIZZATA – EDIFICI E SETTORI URBANI DI PREGIO”**

(Legge Regionale 01 agosto 2003 n. 11)

REGOLAMENTO

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 24.04.2007

INDICE

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELL'AMBITO DELLE ZONE DI CUI ALLA TAV. A12 DEL VIGENTE PRG

TITOLO I – DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Progetti di valorizzazione commerciale

Art. 4 - Sostegno ed incentivi alle iniziative promozionali

TITOLO II - NUOVE NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 5 - Requisiti minimi dei locali

Art. 6 - Barriere architettoniche

Art. 7 - Locali sotterranei e semisotterranei

Art. 8 - Servizi igienici

Art. 9 - Soppalchi

Art. 10 - Depositi alimentari

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Abrogazioni

Art. 12 - Norme finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
NELL'AMBITO DELLE ZONE DI CUI ALLA TAV. A12 DEL VIGENTE PRG

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Canosa di Puglia, con l'adozione delle presenti norme, definisce gli indirizzi per la riqualificazione della rete distributiva e per la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale, culturale e servizi delle aree ricomprese nelle zone di cui alla tav. A12 nonché per tutti i fabbricati individuati come di interesse storico del vigente PRG, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 1 agosto 2003 n. 11 perseguendo le seguenti finalità:

- a) incentivare lo sviluppo delle attività produttive nelle zone di cui sopra, riconoscendole come luogo importante e privilegiato della vita economica e sociale cittadina;
- b) favorire l'associazionismo e l'aggregazione tra le attività ivi insediate, al fine di aumentare la forza di attrazione dell'area, le professionalità presenti ed incentivare le economie di scala;
- c) favorire la vitalità dei luoghi assecondando la possibilità di sviluppo delle attività produttive ivi insediate e/o da insediare.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono:

- a) per Legge Regionale: la Legge Regionale 1 agosto 2003, n. 11;
- b) per attività produttive: le attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande ed i laboratori artistici di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/2003, uffici.

Le delimitazioni delle zone di cui al precedente articolo 1 sono riportate nell'allegata planimetria (tav. A12 del vigente PRG).

Art. 3 - Progetti di valorizzazione commerciale

Per i fini di cui al precedente art. 1, il Comune promuove, d'intesa con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori e di altri soggetti pubblici e privati interessati, progetti di valorizzazione commerciale, programmi di riqualificazione delle attività di vendita, campagne d'informazione e apprendimento per operatori dei settori di attività.

I progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere:

- a) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica;
- b) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
- c) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di piccole e medie strutture di vendita;
- d) l'attuazione di azioni di promozione;
- e) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio.

Art. 4 - Sostegno ed incentivi alle iniziative promozionali

Il Comune può sostenere ed incentivare iniziative promosse da consorzi o associazioni, altri soggetti pubblici e privati, delle imprese commerciali che contemplino attività di promozione, nelle aree individuate.

Per incentivare tali iniziative l'Amministrazione Comunale può:

- a) destinare proprie risorse finanziarie a sostegno delle iniziative medesime;
- b) derogare per periodi concordati:
 - agli obblighi della chiusura domenicale e festiva oltre che all'eventuale obbligo della chiusura infrasettimanale;
 - al limite serale degli orari;
- c) consentire deroghe nella gestione delle vendite straordinarie.

TITOLO II
NORME PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
NELL'AMBITO DELLE ZONE DI CUI ALLA TAV. A12 DEL VIGENTE PRG

Art. 5 - Requisiti minimi dei locali

È consentito destinare alle attività produttive, così come definite all'art. 2, locali senza limiti di superficie minima e con altezza non inferiore a m 2,70.

Nel caso di soffitto a volta, l'altezza in chiave deve essere non inferiore a m 2,70 e, nel punto più basso, non inferiore a m 1,80.

Nelle zone riservate ai servizi igienici o nelle quali non accede il pubblico l'altezza non dovrà essere inferiore a m 2,20.

Per quanto attiene i requisiti degli esercizi operanti nel settore alimentare si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 190 e 194 dello schema tipo di "REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DEI COMUNI" approvato con delibera di G.R. n. 3819 del 06.10.1993.

In particolare, per quanto attiene gli esercizi ubicati nelle zone e per i fabbricati di cui all'art. 1, ove il rispetto dei requisiti di cui agli artt. 190 e 194 del citato schema di "REGOLAMENTO" dovesse risultare non compatibile con le condizioni architettoniche e strutturali degli immobili, ai fini igienico-sanitari e della sicurezza dovranno essere assicurati i seguenti requisiti minimi:

- un bagno, nei termini previsti all'art. 194 del "REGOLAMENTO";
- un dispositivo di aerazione automatica per il riciclo dell'aria ove risulti insufficiente la ventilazione naturale tale da garantire idonei parametri microclimatici in rapporto all'attività da svolgere;
- un numero adeguato di estintori;
- la realizzazione dell'arredo con materiale ignifugo;
- canne fumarie.

Il rispetto dei predetti requisiti minimi dovrà essere rapportato al numero massimo degli utenti (comunque non superiore alle 35 unità), tenuto conto degli indici di cui alla lettera e), comma 10, dell'art. 194 dello schema tipo di "REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DEI COMUNI" approvato con delibera di G.R. n. 3819 del 06.10.1993, con riduzione ulteriore del 30% in relazione agli indici di cui alla densità di affollamento delle circolari del Ministero degli Interni in materia di sicurezza e prevenzione incendi – misure per l'evacuazione in caso di emergenza - alla collocazione ai piani interrati e semisotterranei ed alla dotazione ridotta dei servizi igienici.

L'emissioni in atmosfera di fumi e gas dovranno avvenire attraverso canne fumarie così come previsto dal vigente Regolamento edilizio comunale; nelle aree previste dall'art. 1 del presente Regolamento potranno essere valutate soluzioni tecnologiche alternative ove sia impossibile la loro installazione; dette soluzioni dovranno garantire il minimo impatto ambientale e devono essere escluse le attività insalubri di II classe (es. friggitoria) previste dal D.M. 05/09/1994.

Nel caso in cui i locali siano pavimentati con "*chianche*" o altro materiale tipico locale, questi dovranno essere trattati con prodotti che impediscano l'assorbimento e ne garantiscano la lavabilità e sanificazione.

La destinazione d'uso viene rilasciata dal Settore Edilizia e Attività Produttive, previa verifica ispettiva della sussistenza dei requisiti di competenza da parte dello stesso Settore e previo parere favorevole espresso dal Servizio Igiene Pubblica (SISP) della ASL BAT.

Art. 6 - Barriere architettoniche

L'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito delle zone e per i fabbricati di cui all'art. 1, dovrà essere effettuato ove strutturalmente possibile e urbanisticamente compatibile.

L'esercente potrà garantire l'accessibilità con l'adozione di sistemi alternativi anche non stabilmente ancorati alle strutture edilizie.

Art. 7 - Locali sotterranei e semisotterranei

È consentito adibire ad attività produttive, così come precedentemente definite, locali chiusi sotterranei e semisotterranei, a condizione che si provveda con mezzi idonei all'aerazione, all'illuminazione ed alla protezione contro l'umidità, così come prescritto dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del DPR 303/56.

Ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori si applicano le norme di cui al D. Lgs. 626/94.

Per le attività produttive prive di lavoratori dipendenti, la valutazione igienico-sanitaria è effettuata dal competente servizio di igiene pubblica.

Art. 8 - Servizi igienici

I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive non alimentari dovranno essere muniti di attacco idrico-fognante alla rete pubblica e servizi igienici non necessariamente preceduti da zona filtro.

I locali in cui sia previsto l'insediamento di attività produttive alimentari e/o di somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere muniti di attacco idrico-fognante alla rete pubblica e servizi igienici non direttamente comunicanti con l'area produttiva o di vendita o di somministrazione.

Art. 9 - Soppalchi

Sempre nel rispetto dell'art. 78 delle NTA di cui al vigente PRG è prevista la possibilità di soppalcare i locali per una superficie massima pari a metà del locale medesimo.

L'altezza minima, sia nella parte superiore che sottostante, non dovrà essere inferiore a m. 2,20 a condizione che vengano assicurate ulteriori garanzie in ordine all'aerazione degli ambienti.

È ammessa un'altezza media dal soppalco anche inferiore a m. 2,20 solo a condizione che non venga consentito accesso di pubblico alla zona medesima e venga destinata semplicemente ad uso deposito.

I soppalchi sono ammessi solo qualora siano aperti e con la parte superiore dotata di balaustra ed a condizione che non siano realizzati in modo tale da deturpare le caratteristiche originarie del locale in cui vengono realizzati.

Art. 10 - Depositi alimentari

Qualora le dimensioni del locale adibito alla vendita di prodotti alimentari non siano tali da poter prevedere all'interno il deposito di sostanze alimentari, è consentito avvalersi di un deposito, anche ubicato altrove presso altro locale posto nelle immediate vicinanze, ma

regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 2 della Legge 283/62, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti ai sensi dell'art. 28 DPR 327/80.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili contenute anche in precedenti regolamenti comunali o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.

Art. 12 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto si applicano le indicazioni e disposizioni nazionali e regionali in materia.